



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1197

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Disposizioni per l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 94, commi 4, 5, 7 e 8 del d.lgs. 152/2006 finalizzato alla tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche potabili individuate nella Carta delle risorse idriche (CRI) prevista dall'articolo 21 delle NdA del PUP - approvazione delle nuove Norme di Attuazione (NdA) della CRI a modifica ed integrazione delle NdA di cui alla deliberazione n. 2248 del 5 settembre 2008.

Il giorno **07 Luglio 2023** ad ore **09:50** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Sotto il profilo della tutela delle risorse idriche, il Piano urbanistico provinciale, in coerenza con il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche nonché con le norme nazionali di settore e precisamente l'articolo 94 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha stabilito all'articolo 21, comma 3, delle proprie norme di attuazione, che, in relazione alla vulnerabilità delle risorse idriche destinate al consumo umano ed ai fattori di potenziale inquinamento o alterazione della circolazione idrica sotterranea, venisse approvata con deliberazione della Giunta provinciale una specifica cartografia dei pozzi, delle sorgenti selezionate e delle risorse idriche da acque superficiali individuando le seguenti aree di salvaguardia: a) zone di tutela assoluta; b) zone di rispetto idrogeologico; c) zone di protezione.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2248 del 5 settembre 2008 (DGP 2248/2008) è stata quindi approvata la Carta delle risorse idriche ai sensi della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 - art. 21, comma 3 delle norme di attuazione del nuovo Piano urbanistico provinciale.

Tale deliberazione riporta al punto 3 del proprio deliberato quanto segue:” *di disporre che, con l'entrata in vigore della presente deliberazione, le previsioni contenute nella Carta delle risorse idriche sostituiscono ogni corrispondente disposizione tecnica, cartografica e normativa contenuta in tutti gli strumenti urbanistici vigenti e che ad essa deve essere fatto preliminare riferimento per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.*”.

La stessa deliberazione approva come allegati anche la relazione tecnica e le Norme di attuazione (NdA) della Carta delle risorse idriche.

Al fine di una maggiore tutela delle risorse idro - potabili, si ritiene oggi necessario dare specifica attuazione a dette NdA e conseguentemente alle disposizioni dell'art. 94 del TU sull'ambiente, relativamente alle aree di rispetto e protezione idrogeologica. In particolare si intende armonizzare le disposizioni previste nella normativa provinciale e statale per tutelare le risorse idropotabili integrando tutti gli ambiti interessati che vanno dall'attività edilizia a quella agricola. Per raggiungere questo fine saranno indispensabili diversi provvedimenti attuativi di cui il presente si occupa dell'inquadramento generale.

Non ultima in ordine di importanza, si evidenzia la necessità da parte degli enti pubblici coinvolti nell'attuazione della disciplina in argomento, di informare e sensibilizzare tutti gli attori interessati, senza la collaborazione dei quali, le azioni che ci si propone di intraprendere non potranno essere efficaci.

Si richiamano di seguito i contenuti dell'art. 94 del Dlgs 152/2006 (da ora in poi art. 94), commi 4, 5, 7 e 8.

4..Nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;*
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;*
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga*

conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità' delle risorse idriche;

- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;*
- e) aree cimiteriali;*
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;*
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;*
- h) gestione di rifiuti;*
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;*
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;*
- m) pozzi perdenti;*
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.*

5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:

- a) fognature;*
- b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;*
- c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;*
- d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.*

6. omissis;

7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

8. *Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:*

a) aree di ricarica della falda;

b) emergenze naturali ed artificiali della falda;

c) zone di riserva.

Per quanto riguarda le attività che interessano il settore agricolo nelle aree di rispetto idrogeologico, si richiamano il divieto previsto dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 94 (*accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi*) e quanto previsto dalle NdA allegate alla DGP 2248/2008 per quanto riguarda il pascolo e la stabulazione del bestiame (si veda allegato). Per quanto riguarda invece l'attività relativa a *spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi* di cui alla lettera c) del comma 4, questa è stata recentemente disciplinata con deliberazione della Giunta provinciale n. 765 del 5 maggio 2023 con oggetto: "Attuazione dell'art. 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Disciplina delle pratiche agronomiche e dei contenuti dei piani di utilizzazione di concimi chimici, fertilizzanti e fitofarmaci nelle zone di rispetto idrogeologico dei punti di captazione delle acque per il consumo umano".

Si precisa inoltre che l'attuazione del comma 8 del medesimo art. 94 sarà disciplinata con specifica deliberazione della Giunta. In un ulteriore provvedimento saranno inoltre definite le linee guida per la delimitazione di nuove aree di rispetto e protezione delle risorse idriche potabili o la modifica di quelle esistenti. Sulla base di questi ben definiti criteri i gestori degli acquedotti pubblici potranno rivedere la delimitazione delle aree di salvaguardia che oggi hanno carattere indicativo e quindi aumentare l'efficacia delle misure di protezione.

In relazione al carattere multidisciplinare delle attività richiamate nelle lettere dei commi 4 e 5 dell'art. 94 del Codice dell'ambiente, le principali materie interessate dalla disciplina dell'art. 94 citato, riguardano, la sicurezza, la tutela ambientale, l'agricoltura, l'urbanistica, i lavori pubblici e la gestione del demanio e del patrimonio provinciale, le infrastrutture e le reti di fornitura dei servizi. Le funzioni, per cui le strutture provinciali e comunali sono chiamate a tenere conto della disciplina di tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idropotabili sono quelle della pianificazione/programmazione, autorizzazione e realizzazione di opere pubbliche.

Per quanto riguarda pertanto le attività vietate o autorizzabili con prescrizioni ai sensi dell'art. 94 comma 4 e 5 e comma 7 (aree di rispetto e protezione) sopra citato, con il presente provvedimento si propone quanto segue:

- di rendere più accessibile la Carta delle Risorse Idriche (CRI), oggi disponibile sul sito del Servizio Geologico, disponendo la sua pubblicazione nel Web Gis Trasversale (WGT) sotto i temi "Urbanistica" e "Geologia" per omogeneità nei confronti di tutte le altre informazioni geo cartografiche della Provincia.
- di armonizzare i contenuti delle NdA approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2248 del 2008 (di seguito NdA) con quanto disposto dall'art. 94 del TU ambiente includendo tra le attività vietate nelle aree di rispetto idrogeologico quella relativa dei pozzi perdenti che l'art. 94 vieta alla lettera m) del comma 4 mentre nella disposizione provinciale questa fattispecie non è contemplata;
- per l'attuazione di tutti i divieti, vincoli e disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'art. 94, ad eccezione della lettera c) del comma 4 di competenza del settore agricoltura, si prescrive

che tutte le attività elencate in detta norma, qualora interessino attività da pianificare, da eseguire nell'ambito di lavori pubblici o richiedano un titolo abilitativo, debbano essere corredate da un'**attestazione di interferenza o di non interferenza** con le aree di salvaguardia delle risorse idriche idropotabili della Carta delle Risorse Idriche del PUP (aree tutela assoluta, rispetto idrogeologico e protezione);

- nel caso di rilascio di autorizzazioni, si dispone che tutte le strutture competenti **aggiornino i propri modelli di domanda di rilascio di provvedimenti autoritativi** richiedendo l'attestazione di cui al punto precedente;

Nel caso di interferenza con le aree di salvaguardia, si applichino le disposizioni di seguito riportate;

- per quanto riguarda le fattispecie ascrivibili all'edilizia libera di cui all'art. 78 della l.p. 15/2015 (legge urbanistica) si richiama il fatto che in caso di interferenza dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari previsti dalle norme igienico-sanitarie volte ad evitare l'alterazione delle risorse idriche tenendo conto di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 78 sopra richiamato che recita: *"Quest'articolo individua gli interventi liberi, per la cui realizzazione non è richiesto alcun titolo abilitativo. Tali interventi sono eseguiti nel rispetto degli strumenti di pianificazione e di ogni altra normativa e disciplina relativa alla loro realizzazione e, in particolare, nel rispetto delle norme antisismiche, di quelle sulla sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela del pericolo idrogeologico, di paesaggio e qualità architettonica, di altezze e distanze"*;
- per quanto riguarda le aree di rispetto idrogeologico le NdA della DGP 2248/2008. prevedono quanto segue: *"Ogni intervento, che necessiti di titolo abilitativo a carattere edilizio-urbanistico e che comporti alterazioni delle caratteristiche quali-quantitative dell'acquifero, deve essere corredato di idonea progettazione completa di relazione idrogeologica a firma di un geologo abilitato, volta a definire le caratteristiche della circolazione idrica sotterranea e a garantirne la tutela, indicando le modalità di realizzazione dell'intervento"*; Tale disposizione presuppone che ci sia una valutazione preventiva della potenziale alterazione dell'acquifero e quindi risulta di incerta applicazione. Per contro la disposizione dell'art. 94 TU ambiente al comma 5 prevede che: *"...le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:*

a) fognature;

b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;

c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;

d) omissis;

Si propone pertanto di rendere più chiara l'applicazione della norma limitando la richiesta della relazione idrogeologica ai casi circostanziati e previsti dall'art. 94 come indicato nel punto successivo;

- per quanto riguarda le aree di rispetto idrogeologico ad integrazione e specificazione di quanto riportato nelle NdA della CRI ed in attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del comma 5 dell'art. 94 sopra citato, si prescrive che tutti gli interventi - ad eccezione

degli interventi di ordinaria manutenzione, che interessano l'esecuzione di lavori pubblici e tutti i provvedimenti di carattere autoritativo o abilitativo comunque denominati, interferenti con le aree di rispetto idrogeologico, siano corredati da una relazione idrogeologica, commisurata all'entità dell'intervento, a firma di un geologo abilitato, volta a definire le caratteristiche della circolazione idrica sotterranea e/o a garantirne la tutela, indicando le modalità di realizzazione dell'intervento al fine della salvaguardia delle acque potabili; si specifica che tali perizie dovranno essere allegate al progetto e non richiedono alcuna approvazione da parte del Servizio Geologico della PAT salvo il caso in cui il Servizio stesso sia tenuto ad esaminare il progetto per aspetti diversi rispetto a quelli della tutela delle risorse idriche potabili;

- per quanto riguarda le aree di rispetto idrogeologico si specifica che sono esclusi dall'obbligo di eseguire la relazione idrogeologica di cui al punto precedente gli interventi che non abbiano alcun effetto diretto o indiretto con la falda e quindi con il potenziale inquinamento della fonte idro potabile. E' il caso di ristrutturazioni su edifici esistenti collegati a pubblica fognatura sia di acque nere che bianche. Tali circostanze dovranno essere attestate dal progettista stesso previa attenta analisi della specifica situazione in cui si svolge l'intervento o all'interno della relazione geologica, qualora sia richiesta ai sensi di diversa normativa;
- per quanto riguarda la qualità delle acque da utilizzare a scopo di innevamento nelle aree di rispetto idrogeologico che normalmente sono acque provenienti da ambienti naturali o acque captate a scopo potabile, quindi di ottima qualità, si rinvia ad uno specifico provvedimento che regolamenti tale uso dal punto di vista delle caratteristiche chimiche e microbiologiche di tali acque, analogamente a quanto previsto nella Provincia Autonoma di Bolzano. Nelle more dell'approvazione di tale provvedimento, a scopo precauzionale, si propone di inserire nelle nuove N.d.A. il divieto di utilizzare qualsiasi additivo anche a scopo disinfettante.
- per quanto riguarda le aree di protezione idrogeologica, in attuazione del comma 7 dell'art. 94 del d.lgs 152/2006, fermi restando i vincoli e le prescrizioni di carattere igienico-sanitario, possono provvedere alla loro disciplina, gli strumenti di pianificazione territoriale (PRG e PTC) che possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, turistici, produttivi, agroforestali e zootecnici;
- ferme restando le disposizioni più restrittive che eventualmente saranno definite secondo quanto disposto dal punto precedente per le aree di protezione, gli interventi riguardanti la dispersione degli scarichi in suolo e sottosuolo - ad eccezione delle acque bianche non inquinate - lo stoccaggio di rifiuti, reflui e sostanze chimiche pericolose e la realizzazione di depositi di combustibili liquidi sono subordinati alle prescrizioni contenute in una relazione idrogeologica commisurata all'entità dell'intervento a firma di un geologo abilitato da allegarsi al progetto; tale relazione dovrà essere redatta anche nel caso in cui l'attività non richieda alcun tipo di provvedimento di carattere autoritativo o abilitativo comunque denominato e tenuta a disposizione degli organi di vigilanza; la relazione non dovrà avere alcuna approvazione da parte del Servizio Geologico della PAT salvo il caso in cui il Servizio stesso sia tenuto ad esaminare il progetto per aspetti diversi rispetto a quelli della tutela delle risorse idriche potabili.

Infine per rendere più trasparente la circolazione delle informazioni, alzare il livello di attenzione sulla tutela delle risorse idriche e sulla possibilità di individuare tempestivamente le possibili cause di alterazione della risorsa idro potabile., si ritiene utile che in tutti i casi in cui sono interessate le

aree di salvaguardia delle risorse idriche idropotabili a seguito della realizzazione di interventi consentiti da provvedimenti di carattere autoritativo o abilitativo comunque denominati, venga data comunicazione al gestore della risorsa idrica interessata, da parte del destinatario di detti provvedimenti.

In ogni caso, per miglior tutela e sicurezza delle fonti potabili, e soprattutto con riferimento a tutte le attività che non richiedono una espressa autorizzazione ma che potrebbero interferire con la tutela delle aree di salvaguardia idrogeologica, si rimarca la necessità di informare e sensibilizzare la cittadinanza stessa circa i divieti e i vincoli esistenti, anche in considerazione delle sanzioni previste in caso di loro violazione.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e successive modificazioni;
- visto il d.P.R. 15 febbraio 2006 con il quale è stato reso esecutivo il PGUAP;
- vista la l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 5 settembre 1991 n. 22 e s.m.i.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 2248 del 5 Settembre 2008;
- visto il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali, reso con nota prot. PAT/RFA042-22/06/2023-0486720
- ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di rendere più accessibile la Carta delle Risorse Idriche (CRI), oggi disponibile sul sito del Servizio Geologico, disponendo la sua pubblicazione nel Web Gis Trasversale (WGT) sotto i temi "Urbanistica" e "Geologia" per omogeneità nei confronti di tutte le altre informazioni geo cartografiche della Provincia;

2. di modificare, integrare e specificare i contenuti delle NdA approvate come parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 2248 del 5 settembre 2008 con quanto disposto dai punti successivi e di approvare il testo integrato delle nuove Norme di attuazione della carta delle risorse idriche come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di aggiungere alla lista delle attività vietate nelle aree di rispetto idrogeologico riportate nelle NdA approvate come parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 2248 del 5 settembre 2008 la seguente: pozzi perdenti;
4. di disporre che tutte le strutture competenti nell'emissione di provvedimenti autoritativi comunque denominati su istanza di parte per attività contemplate nei commi 4, 5 e 7 dell'art. 94 del d.lgs 152/2006, adeguino entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento i propri modelli di domanda richiedendo l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'interferenza o della non interferenza con le aree di salvaguardia delle risorse idriche utilizzate a scopo idro potabile. ex art. 21 comma 3 delle NdA del PUP e riportate nella Carta delle Risorse Idriche del PUP;
5. Nel caso di interferenza con le aree di salvaguardia di applicare le disposizioni che seguono:
 - di disporre, per quanto riguarda le aree di rispetto idrogeologico in attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del comma 5 dell'art. 94 sopra citato, a modificazione ed integrazione di quanto riportato nelle NdA, che tutti gli interventi - ad eccezione degli interventi di ordinaria manutenzione, che interessano l'esecuzione di lavori pubblici e tutti i provvedimenti di carattere autoritativo o abilitativo comunque denominati, rilasciati dalla PA su istanza di parte, interferenti con le aree di rispetto idrogeologico, siano corredati da una relazione idrogeologica, commisurata all'entità dell'intervento, a firma di un geologo abilitato, volta a definire le caratteristiche della circolazione idrica sotterranea e/o a garantirne la tutela, indicando le modalità di realizzazione dell'intervento al fine della salvaguardia delle acque potabili; si specifica che tali relazioni dovranno essere allegate al progetto e non richiedono alcuna approvazione da parte del Servizio Geologico della PAT salvo il caso in cui il Servizio stesso sia tenuto ad esaminare il progetto per aspetti diversi rispetto a quelli della tutela delle risorse idriche potabili;
 - fanno eccezione al punto precedente gli interventi che non abbiano alcun effetto diretto o indiretto con la falda e quindi con il potenziale inquinamento della fonte idro potabile. E' il caso di ristrutturazioni su edifici esistenti collegati a pubblica fognatura sia di acque nere che bianche. Tali circostanze dovranno essere attestate dal progettista stesso previa attenta analisi della specifica situazione in cui si svolge l'intervento o all'interno della relazione geologica, qualora sia richiesta ai sensi di diversa normativa;
 - di fare divieto per le aree di rispetto idrogeologico di aggiunta all'acqua utilizzata a scopo di innevamento di qualsiasi tipo di sostanza, comprese quelle disinfettanti.
 - di disporre, in coerenza con quanto previsto dal comma 7 dell'art. 94 del d.lgs 152/2006, che le aree di protezione idrogeologica possano essere disciplinate dagli strumenti di pianificazione territoriale locale (PRG e PTC) fermo restando che la dispersione degli scarichi in suolo e sottosuolo - ad eccezione delle acque bianche non inquinate - lo stoccaggio di rifiuti, reflui e sostanze chimiche pericolose e la realizzazione di depositi di combustibili liquidi sono subordinati alle prescrizioni contenute in una relazione idrogeologica commisurata all'entità dell'intervento a firma di un geologo abilitato da

allegarsi al progetto; tale relazione dovrà essere redatta anche nel caso in cui l'attività non richieda alcun tipo di provvedimento di carattere autoritativo o abilitativo comunque denominato e tenuta a disposizione degli organi di vigilanza; la relazione non dovrà avere alcuna approvazione da parte del Servizio Geologico della PAT salvo il caso in cui il Servizio stesso sia già tenuto ad esaminare il progetto per aspetti diversi rispetto a quelli della tutela delle risorse idriche potabili;

- di richiamare il fatto che per quanto riguarda le fattispecie ascrivibili all'edilizia libera di cui all'art. 78 della l.p. 15/2015 (legge urbanistica) in caso di interferenza con le aree di salvaguardia dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari previsti dalle norme igienico-sanitarie volte ad evitare l'alterazione delle risorse idriche tenendo conto di quanto disposto dal comma 1) dell'art. 78 sopra richiamato;

6. di demandare ad ulteriori provvedimenti l'attuazione del comma 8 del medesimo art. 94 del d.lgs 152/2006, riguardante le aree di ricarica, emergenze naturali ed artificiali della falda e zone di riserva, e l'emanazione di linee guida per la delimitazione di nuove aree di rispetto e protezione o la modifica di quelle esistenti nonché la definizione delle caratteristiche qualitative delle acque utilizzate per l'innevamento;
7. di disporre che in tutti i casi in cui sono interessate le aree di salvaguardia delle risorse idriche idropotabili a seguito della realizzazione di interventi consentiti da provvedimenti di carattere autoritativo o abilitativo comunque denominati, venga data comunicazione al gestore della risorsa idrica interessata, da parte del destinatario di detti provvedimenti;
8. di trasmettere il presente provvedimento ai comuni, per le materie e le funzioni di loro competenza, anche ai fini di una adeguata informazione dei cittadini.
9. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Nuove norme di attuazione della carta delle risorse idriche

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

NUOVE NORME DI ATTUAZIONE DELLA CARTA DELLE RISORSE IDRICHE

(in grassetto le integrazioni rispetto alle precedenti NdA di cui alla DGP 2248/2008)

Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

In attuazione dell'art. 21 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, è stata redatta la "Carta delle risorse idriche" ricadenti nel territorio provinciale, riportando le sorgenti, i pozzi e le captazioni superficiali delle acque selezionate destinate al consumo umano. La Carta indica anche le aree di salvaguardia, distinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto idrogeologico e zone di protezione, individuate secondo i principi per la tutela della qualità delle acque definiti dall'art. 94 del d.lgs. n. 152/2006 e dall'Accordo 12 dicembre 2002 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.

Definizioni

- a) la zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni ed è riportata nella Carta delle risorse idriche per ogni sorgente, pozzo o derivazione superficiale. Al fine di tutelare al meglio la risorsa, tale zona può estendersi anche su aree distanti dal punto di captazione delle acque. Essa deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di presa ed infrastrutture di servizio **dell'opera di presa stessa;**
- b) la zona di rispetto idrogeologico è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente le acque captate, tenendo conto della tipologia dell'opera di presa e della situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa;
- c) la zona di protezione si identifica con il bacino idrogeologico delle emergenze naturali e artificiali della falda e rappresenta l'area di ricarica degli acquiferi. Essa è individuata al fine di assicurare la protezione del patrimonio idrico;
- d) **il suolo: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie, formatosi in seguito all'alterazione del substrato roccioso per successive azioni fisiche, chimiche, biologiche (art. 5, comma 1, v-quater del d.lgs 152/2006).**

Prescrizioni

a) nelle zone di tutela assoluta è fatto divieto di realizzare qualunque trasformazione urbanistica ed edilizia fatta salva l'esecuzione di opere di captazione e protezione della risorsa. La realizzazione di opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica è autorizzata dalla Giunta provinciale solo quando queste non sono altrimenti collocabili e previo studio idrogeologico specifico che dimostri l'assenza di pericoli per la risorsa acqua.

Le opere e le attività esistenti all'interno delle aree di tutela assoluta vanno, di norma, delocalizzate; eventuali deroghe possono essere concesse dalla Giunta provinciale previo specifico studio idrogeologico.

b) nelle zone di rispetto idrogeologico sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- *dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;*
- *accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;*
- *spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; (si veda la deliberazione della Giunta provinciale n. 765 del 5/5/2023)*
- *dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;*
- *aree cimiteriali;*
- *apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;*
- *apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;*
- *impianti di trattamento e gestione di rifiuti;*
- *stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;*
- *centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;*

- pascolo e stabulazione di bestiame che possano compromettere la risorsa idrica;
- pozzi perdenti;

Nelle medesime zone, per gli insediamenti o le attività preesistenti, i comuni adottano, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

E' fatto inoltre divieto di aggiunta all'acqua utilizzata a scopo di innevamento di qualsiasi tipo di sostanza, comprese quelle disinfettanti.

Si specifica inoltre che:

- 1. è vietata la dispersione di acque di qualsiasi natura (comprese quelle meteoriche) nel suolo e sottosuolo mediante pozzi perdenti ad eccezione di quanto riportato nel successivo punto 3;*
- 2. le acque meteoriche provenienti da strade e piazzali potranno in alternativa al loro scarico nella rete di acque bianche, essere conferite nel primo corso d'acqua superficiale adeguato al loro recepimento previa depurazione da sostanze nocive per le falde acquifere quali oli, grassi e sostanze inquinanti;*
- 3. è consentita la dispersione di acque meteoriche provenienti dai tetti nel suolo e sottosuolo mediante trincee drenanti, pozzi perdenti o analoghe soluzioni purché venga mantenuto il franco di sicurezza di almeno un metro dal livello massimo della falda;*

Nel caso di interferenza con le aree di rispetto:

- *in attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a) fognature, b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione e c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio del comma 5 dell'art. 94 si dispone che tutti gli interventi - ad eccezione degli interventi di ordinaria manutenzione, che interessano l'esecuzione di lavori pubblici e tutti i provvedimenti di carattere autoritativo o abilitativo comunque denominati, rilasciati dalla PA su istanza di parte, interferenti con le aree di rispetto idrogeologico, siano corredati da una relazione idrogeologica, commisurata all'entità dell'intervento, a firma di un geologo abilitato, volta a definire le caratteristiche della circolazione idrica sotterranea e/o a garantirne la tutela, indicando le modalità di realizzazione dell'intervento al fine della salvaguardia delle acque potabili; si specifica che tali relazioni dovranno essere allegate al progetto e non richiedono alcuna approvazione da parte del Servizio Geologico della PAT salvo il caso in cui il Servizio stesso sia tenuto ad esaminare il progetto per aspetti diversi rispetto a quelli della tutela delle risorse idriche potabili;*
- *fanno eccezione al punto precedente gli interventi che non abbiano alcun effetto diretto o indiretto con la falda e quindi con il potenziale inquinamento della fonte idro potabile. E' il caso di ristrutturazioni su edifici esistenti collegati a pubblica fognatura sia di acque nere che bianche. Tali circostanze dovranno essere attestate dal progettista stesso previa attenta analisi della specifica situazione in cui si svolge l'intervento o all'interno della relazione geologica, qualora sia richiesta ai sensi di diversa normativa;*

c) nelle zone di protezione, fermi restando i vincoli e le prescrizioni di carattere igienico-sanitario, gli strumenti di pianificazione territoriale possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, turistici, produttivi, agro forestali e zootecnici.

Ferme restando le disposizioni più restrittive che saranno eventualmente definite secondo quanto disposto dal punto precedente per le aree di protezione, gli interventi riguardanti la dispersione degli scarichi in suolo e sottosuolo - ad eccezione delle acque bianche non inquinate - lo stoccaggio di rifiuti, reflui e sostanze chimiche pericolose e la realizzazione di depositi di combustibili liquidi sono subordinati alle prescrizioni contenute in una relazione idrogeologica commisurata all'entità dell'intervento a firma di un geologo abilitato da allegarsi al progetto; tale relazione dovrà essere

redatta anche nel caso in cui l'attività non richieda alcun tipo di provvedimento di carattere autoritativo o abilitativo comunque denominato e tenuta a disposizione degli organi di vigilanza; la relazione non dovrà avere alcuna approvazione da parte del Servizio Geologico della PAT salvo il caso in cui il Servizio stesso sia tenuto ad esaminare il progetto per aspetti diversi rispetto a quelli della tutela delle risorse idriche potabili.

Disposizioni comuni a tutte le aree di salvaguardia

- Si prescrive che tutte le attività elencate o citate in precedenza, qualora interessino attività da pianificare, da eseguire nell'ambito di lavori pubblici o richiedano un titolo abilitativo, debbano essere corredate da un'attestazione di interferenza o di non interferenza con le aree di salvaguardia delle risorse idriche idropotabili (aree tutela assoluta, rispetto idrogeologico e protezione). A tale scopo nel caso di rilascio di autorizzazioni, tutte le strutture competenti dovranno aggiornare i propri modelli di domanda di rilascio di provvedimenti autoritativi richiedendo l'attestazione di cui sopra.

Nel caso di interferenza con le aree di salvaguardia:

- *per quanto riguarda le fattispecie ascrivibili all'edilizia libera di cui all'art. 78 della l.p. 15/2015 (legge urbanistica) si richiama il fatto che in caso di intersezione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari previsti dalle norme igienico-sanitarie volte ad evitare l'alterazione delle risorse idriche tenendo conto di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 78 sopra richiamato che recita: " Quest'articolo individua gli interventi liberi, per la cui realizzazione non è richiesto alcun titolo abilitativo. Tali interventi sono eseguiti nel rispetto degli strumenti di pianificazione e di ogni altra normativa e disciplina relativa alla loro realizzazione e, in particolare, nel rispetto delle norme antisismiche, di quelle sulla sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela del pericolo idrogeologico, di paesaggio e qualità architettonica, di altezze e distanze";*
- *in tutti i casi in cui sono interessate le aree di salvaguardia delle risorse idriche idropotabili a seguito della realizzazione di interventi consentiti da provvedimenti di carattere autoritativo o abilitativo comunque denominati, venga data comunicazione al gestore della risorsa idrica interessata, da parte del destinatario di detti provvedimenti;*

Aggiornamenti

La Carta delle risorse idriche è soggetta ad aggiornamenti periodici secondo il seguente iter istruttorio:

- le richieste di variazione delle zone di salvaguardia o di inserimento/cancellazione di sorgenti e pozzi con i rispettivi vincoli sono presentate, sia dai comuni che da altri soggetti pubblici o privati interessati, al Servizio Geologico della Provincia. Le richieste di soggetti diversi dai comuni sono inoltrate per conoscenza ai comuni territorialmente interessati ed agli eventuali concessionari della risorsa. In ogni caso la richiesta è corredata da uno studio idrogeologico redatto da un geologo abilitato, finalizzato a supportare a livello tecnico la richiesta medesima;
- il Servizio Geologico provvede alla verifica tecnica delle richieste e può richiedere specifici approfondimenti;
- il Servizio Geologico comunica l'avvenuta variazione ai Comuni nel cui territorio ricadono le zone di tutela, al richiedente, ai servizi competenti ed agli eventuali interessati.
- l'aggiornamento e la modificazione della Carta delle risorse idriche, secondo quanto previsto dall'articolo 21 delle norme di attuazione del nuovo PUP, sono disposti con provvedimento della Giunta provinciale, cui fa seguito l'aggiornamento del SIAT ai sensi dell'articolo 9 della l.p. 4 marzo 2008, n.1;

Si precisa infine che l'attuazione del comma 8 dell'art. 94 del TU Ambiente che dispone: "Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree: a) aree di ricarica della falda; b) emergenze naturali ed artificiali della falda; c) zone di riserva" sarà disciplinata con specifica deliberazione della Giunta provinciale.

In un ulteriore provvedimento della Giunta provinciale saranno inoltre definite le linee guida per la delimitazione di nuove aree di rispetto e protezione delle risorse idriche potabili o la modifica di quelle esistenti.